

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. _____ DEL _____**

Oggetto: Determina n. 451 del 17/07/2017 - Accordo tra Aree Vaste ASUR – Enti del S.S.R. aderenti (AA.OO) e Iperbarica Adriatica S.r.l. di Fano per l'erogazione di prestazioni di OTI periodo 2017-2018 – Modifiche ed integrazioni – anno 2018.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;
- RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di adottare il presente atto;
- ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di integrare e modificare la Determina Asur n. 451 del 17/07/2017 nei termini e contenuti di cui alle note regionali ed Asur riportate nel documento istruttorio, concernenti rispettivamente gli aspetti tecnico-sanitari ed economici per l'erogazione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica, restando invariate le rimanenti parti;
2. di approvare l'allegato schema di accordo, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all. A), che sostituisce il precedente di cui alla sopraccitata Determina Asur, da stipulare tra l'Asur – Area Vasta n. 1 di Fano, anche in rappresentanza delle Aree Vaste nn. 2, 3, 4 e 5, delle Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e l'Iperbarica Adriatica S.r.l. di Fano, per l'erogazione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica, valido per il periodo dalla sottoscrizione dell'accordo fino e non oltre al 31/12/2018;
3. di approvare altresì i moduli "1", "2" e "3" relativi alle modalità di richieste di ossigenoterapia iperbarica, allegati al suddetto accordo che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di dare atto che, sono a carico del SSR le seguenti patologie autorizzate dal Ministero della Sanità con lettere circolari del 23.12.1997 e 21.01.1999, così come disposto con D.G.R.M. n. 2182/2001:
 - intossicazione di monossido di carbonio;

- malattie da decompressione subacquea;
 - embolia gassosa arteriosa;
 - gangrena gassosa da germi anaerobici;
 - lesioni radionecrotiche-osteoradionecrosi e radionecrosi dei tessuti molli;
 - ischemia traumatica acuta e sindrome da schiacciamento;
 - osteomielite refrattaria cronica;
 - innesti cutanei e lembi muscolo-cutanei a vascolarizzazione compromessa;
5. di definire, ad integrazione e modifica del dispositivo di cui al punto 2 lettere a) e b) della determina Asur n. 451 del 17/07/2017, per ciascun Ente del SSR, il tetto economico di spesa annuale omnicomprensivo ed insuperabile come di seguito indicato, per un importo complessivo di € 300.000,00, che dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di effettiva attività intercorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino al 31/12/2018:
- a. per l'erogazione delle prestazioni in favore di pazienti in regime ambulatoriale: valore tariffario al netto del ticket pari ad **euro 132.351,00** (distinto per tutte le Aree Vaste)
- Area Vasta n. 1 euro 34.340,00;
 - Area Vasta n. 2 euro 47.135,00;
 - Area Vasta n. 3 euro 14.516,00;
 - Area Vasta n. 4 euro 12.120,00;
 - Area Vasta n. 5 euro 24.240,00.
- b. per l'erogazione delle prestazioni in favore di pazienti degenti: valore tariffario pari a **euro 167.649,00** distinto in:
- Area Vasta n. 1 euro 12.259,00;
 - Area Vasta n. 2 euro 30.648,00;
 - Area Vasta n. 3 euro 5.219,00;
 - Area Vasta n. 4 euro 15.324,00;
 - Area Vasta n. 5 euro 12.259,00;
 - Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona euro 45.970,00
 - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord euro 45.970,00.
6. di stabilire che il tetto di spesa per l'anno 2018 sarà determinato in dodicesimi dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
7. di dare atto che i sopra indicati tetti massimi di spesa, per l'erogazione di prestazioni in favore di pazienti in regime ambulatoriale residenti nella Regione Marche, pari a **euro 132.351,00** saranno registrati sul conto economico n. 0505060101 del Bilancio di Esercizio dell'anno 2018 e gli stessi saranno recuperati nei confronti delle Aree Vaste attraverso il sistema di Contabilità Analitica;
8. di dare, altresì, atto che le prestazioni rese ai pazienti extra-regione – mobilità attiva – possono essere remunerate nella misura corrispondente al valore recuperato in mobilità passiva e solo nei tempi ed agli esiti delle procedure di compensazione fra le regioni interessate alla mobilità attiva/passiva. La relativa spesa sarà registrata sul conto economico n. 0505060103 del Bilancio di Esercizio dell'anno 2018;
9. di precisare che le prestazioni erogate in favore di pazienti provenienti da Pronto Soccorso o ricoverati presso le strutture Asur e le Aziende Ospedaliere: Ospedali Riuniti Marche Nord e Ospedali Riuniti di Ancona, per un importo annuale pari a **euro 167.649,00**, saranno soggette alla regolazione diretta (c.d. cessione di servizi) con fatturazione separata da parte

- dell'Iperbarica Adriatica agli Enti invianti, secondo le modalità di cui all'allegato accordo;
10. di stabilire che i suddetti tetti di spesa saranno automaticamente adeguati o se necessario ricontrattati, qualora dovessero sopraggiungere ed intervenire diverse o ulteriori disposizioni a livello nazionale, regionale e/o Asur;
 11. di dare atto che l'allegato accordo sarà sottoscritto dal Direttore di Area Vasta 1 in forza della delega del Direttore Generale Asur, di cui alla nota prot. n. 18881/ASUR/DG/P del 29/06/2017, anche in rappresentanza delle AAVV e dei sotto indicati Enti del SSR aderenti:
 - o Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona;
 - o Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord.
 12. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza,
 - al Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche;
 - ai Direttori delle Aree Vaste nn. 1, 2, 3, 4 e 5;
 - ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere: Ospedali Riuniti Marche Nord e Ospedali Riuniti di Ancona;
 - ai Direttori di Distretto e ai Direttori Medici di Presidi Ospedalieri di Area Vasta;
 - ai Direttori Amministrativi Ospedalieri delle Aree Vaste;
 - al Dirigente dell'U.O.C. Gestione Amm.va Pers. Conv. e Strutture Accreditate dell'Area Vasta 1;
 - al Dirigente Medico Responsabile U.O.S. Governo dei tempi di attesa e percorsi organizzativi di continuità – AV1;
 13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 14. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute, albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.

Il Direttore Amministrativo
(Dott. Pierluigi Digliucci)

Il Direttore Generale
(Dott. Alessandro Murni)

Il Direttore Sanitario
(Dott.ssa Nadia Storti)

U.O.CONTROLLO DI GESTIONE – U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto verranno registrati sui conti economici n. 0505060101 e n. 0505060103 del Bilancio di Esercizio 2018.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
Dott.ssa Anna Olivetti

Il Dirigente del Bilancio
Dott.ssa Anna Cardinali

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Gestione Amministrativa Personale Convenzionato e Strutture Accreditate)

Normativa di riferimento

- Legge n. 449 del 27/12/1997;
- Legge n. 135 del 07/08/2012;
- Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 modificato dal D. L.vo n. 229/99;
- D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229;
- L.R. 7 del 14/02/2000;
- D.G.R.M. n. 2182 del 18/09/2001;
- Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003;
- DGRM n. 1438 del 03/12/2007
- DGRM n. 1422 del 20/10/2008;
- DGRM n. 1804 del 09/12/2008;
- DGRM n. 58 del 18/01/2010;
- DGRM n. 1708 del 19/12/2011;
- DGRM n. 5 del 13/01/2015;
- Determina DG Asur n. 451 del 17/07/2017.

Con Determina del Direttore Generale Asur n. 451 del 17/07/2017 veniva approvato lo schema di Accordo da stipulare tra l'Asur – AV n. 1 di Fano, anche in rappresentanza delle AA.VV. n. 2, 3, 4 e 5, delle Aziende Ospedaliere: Ospedali Riuniti Marche Nord e Ospedali Riuniti di Ancona e l'Iperbarica Adriatica S.r.l. di Fano, per l'erogazione di prestazioni di Ossigenoterapia Iperbarica valido per il periodo 2017 fino al 31/12/2018.

Con il suddetto atto veniva definito un tetto economico di spesa, per le Aree Vaste e gli Enti regionali interessati, omnicomprensivo ed insuperabile per un importo complessivo di € 174.926,80, così distinto:

- per l'erogazione di prestazioni in favore di pazienti in regime ambulatoriale € 65.520,80;
- per l'erogazione di prestazioni in favore di pazienti degenti € 109.406,00.

L'Iperbarica Adriatica, acquisita copia dell'Accordo formalmente trasmessa, con nota prot. N. 70010 del 29/08/2017 comunicava la necessità di modificare l'art. 2 dell'Accordo, richiedendo l'inserimento di prestazioni a pazienti in clinostatismo obbligato, in regime di urgenza, emergenza e con uso esclusivo, nonché l'incremento del budget comprensivo anche della rideterminazione della mobilità passiva. Infine dichiarava di essere "disponibile a sottoscrivere l'accordo qualora ci sia la volontà da parte di Asur di rivedere gli aspetti sopra indicati, nell'interesse dei pazienti e delle parti".

Poiché il citato atto Asur è rimasto privo di efficacia per mancata sottoscrizione del suddetto accordo da parte dell'Iperbarica Adriatica, questa Area Vasta ha riavviato, tramite corrispondenza acquisita agli atti con i soggetti sovraordinati, l'istruttoria in ordine alla fattibilità delle richieste

avanzate e la relativa assegnazione di budget, al fine di garantire detto servizio a favore dei pazienti della Regione Marche. Tutto ciò sul presupposto che dette prestazioni vengono erogate, anche al di fuori della previsione nel Nomenclatore nazionale, presso altre regioni limitrofe, come ad esempio l'Emilia Romagna, presso cui si registra una mobilità passiva dei cittadini marchigiani, nonché la Regione Veneto che ha regolamentato con propri atti autorizzativi l'attività di ossigenoterapia iperbarica.

In data 20/02/2018 si è svolto un incontro presso la Sede di Area Vasta 1, tra la Direzione AV1 e i rappresentanti dell'Iperbarica Adriatica, nel corso del quale le parti, con particolare riferimento alle prestazioni di ossigenoterapia iperbarica non incluse nel nomenclatore, ne hanno definito tipologia e relative tariffe.

Da ultimo, con nota prot. N. 16855 del 23/02/2018, questa AV 1 relazionava al Direttore del Servizio Sanità Regione Marche e al Direttore Generale Asur in ordine alle prestazioni e tariffe, così come di seguito elencate, richiedendo a ciascuno, per quanto di propria competenza, la relativa autorizzazione sia tecnico-sanitario che relativa al budget:

Terapia iperbarica paziente barellato	€ 165,20
Attivazione Centro Iperbarico per urgenza	€ 500,00
Terapia iperbarica in emergenza	€ 165,20
Terapia iperbarica con uso esclusivo	€ 165,20

Per quanto concerne la definizione del tetto di spesa, su indicazione del Servizio Sanità della Regione Marche, con la medesima nota veniva richiesto l'adeguamento del budget a € 241.756,60 comprensivo di € 66.829,80 relativo alla mobilità passiva dell'anno 2016, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni di competenza dell'Asur.

Il Servizio Sanità della Regione Marche, con nota acquisita al prot. N. 23234 del 19/03/2018, in riscontro alla sopra citata nota, rappresentava sotto il profilo tecnico-sanitario quanto segue:

"... nel Nomenclatore Regionale della specialistica Ambulatoriale è prevista la prestazione 93.95 "Ossigenazione iperbarica – per seduta" la cui tariffa è pari a € 82,63. Le voci per le quali viene richiesto l'inserimento nel Nomenclatore, precisamente:

- *Terapia iperbarica paziente barellato;*
- *Attivazione centro iperbarico per urgenza;*
- *Terapia iperbarica in emergenza;*
- *Terapia iperbarica con uso esclusivo*

non rappresentano prestazioni ulteriori rispetto a quanto previsto nel Nomenclatore regionale, ma vanno considerate come particolari modalità erogative di prestazioni di ossigeno terapia iperbarica definite nell'ambito di un accordo contrattuale.

Per la tracciabilità di queste voci sarà sufficiente che le stesse vengano registrate nel flusso della Specialistica Ambulatoriale (file C) inserendo:

nel campo "Modalità di accesso alle prestazioni" posizione 103-104 del File C2 i valori:

- *70=Terapia iperbarica paziente barellato;*
- *71=Attivazione centro iperbarico per urgenza;*
- *72=Terapia iperbarica in emergenza;*
- *73=Terapia iperbarica con uso esclusivo.*

nel campo "Codice della prestazione erogata" posizione 123-130 del File C2 il codice 93.95;

nel campo "Tariffa della prestazione erogata" posizione 134-141 del File C2 l'importo stabilito

nell'accordo contrattuale.

In occasione della definizione del tetto economico per l'anno 2018, va considerato il valore della mobilità passiva, come comunicato con la precedente nota n. 1266779 del 19.12.2017, nonché gli importi pattuiti per le voci di cui sopra. In analogia con gli accordi contrattuali sottoscritti con altre strutture private accreditate il budget è annuale e rappresenta un tetto economico insuperabile, i tetti economici per le attività ambulatoriali e in regime di ricovero sono tra di loro comunicanti”.

Questa Area Vasta, al fine di procedere alla predisposizione dell'atto relativo alla proposta di convenzione, in esecuzione a quanto indicato dalla Regione Marche, nei termini e nei contenuti sopraindicati, con nota prot. N. 26731 del 29/03/2018, richiedeva alla Direzione Generale Asur l'autorizzazione all'incremento di budget fino € 300.000,00, in considerazione che le prestazioni di *Terapia iperbarica paziente barellato, Attivazione Centro Iperbarico per urgenza, Terapia iperbarica in emergenza e Terapia iperbarica con uso esclusivo*, non erano comprese nella spesa storicizzata né preventivabili.

La Direzione Generale Asur, con nota prot. N. 9889 del 04/04/2018, sostanzialmente autorizzava quanto richiesto, *“esclusivamente per lo specifico dell'integrazione del budget anno 2018”*, nella misura massima richiesta con la succitata nota AV1 prot. N. 26731 del 29/03/2018. Sulla base del budget complessivamente previsto, questo Ufficio ha proceduto alla ripartizione della parte incrementale del budget, relativo alla mobilità passiva ed alle prestazioni non comprese nel nomenclatore regionale, rispetto al fabbisogno di cui al punto n. 2 lettere a) e b) del dispositivo della Determina n. 451 del 17/07/2017.

La scrivente U.O.C. Amministrativa, al fine di dare corretta esecuzione alle indicazioni regionali ed Asur, con nota prot. N. 780733 del 06/04/2018, richiedeva al Dirigente Medico U.O.C. Specialistica ambulatoriale e Liste di attesa, sotto il profilo tecnico- sanitario, l'attestazione di congruità delle relative tariffe per ciascuna prestazione non compresa nel Nomenclatore Tariffario Regionale.

In riscontro alla citata nota, la suddetta competente U.O.C., con prot. N. 781011 del 06/04/2018, ha testualmente attestato: *“si comunica la congruità della tipologia di prestazioni richieste e delle corrispondenti tariffe anche in relazione a quanto previsto in altre Regioni vicine, in particolare alla Regione Emilia Romagna”*.

Si evidenzia che sono ammesse alle suddette prestazioni di terapia iperbarica le seguenti patologie elencate dal Ministero della Sanità con lettere circolari del 23/12/1997 e 21/01/1999, così come disposto con D.G.R.M. n. 2182/2001:

- intossicazione di monossido di carbonio;
- malattie da decompressione subacquea;
- embolia gassosa arteriosa;
- gangrena gassosa da germi anaerobici;
- lesioni radionecrotiche-osteoradionecrosi e radionecrosi dei tessuti molli;
- ischemia traumatica acuta e sindrome da schiacciamento;
- osteomielite refrattaria cronica;
- innesti cutanei e lembi muscolo-cutanei a vascularizzazione compromessa.

Mentre le restanti patologie di cui alla D.G.R.M. 2182/2001, non ricomprese nell'elenco di cui sopra, purché prescritte da medico specialista, continueranno a rimanere a carico del finanziamento stabilito dalla L.R. N. 7/2000 (assistenza indiretta).

Per quanto sopra esposto, si rende necessario ed opportuno integrare e modificare la richiamata Determina Asur n. 451 del 17/07/2017 e l'allegato accordo, secondo una nuova ipotesi contrattuale, nei

termini e contenuti di cui alle più volte citate note regionali ed Asur, concernenti rispettivamente gli aspetti tecnico-sanitari ed economici, il cui testo allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto che sostituisce interamente il precedente, restando invariate le rimanenti parti della citata Determina.


Per i suddetti presupposti di fatto e ragioni giuridiche espresse, si propone al Direttore Generale dell'Asur l'adozione del seguente schema di determina:

1. di integrare e modificare la Determina Asur n. 451 del 17/07/2017 nei termini e contenuti di cui alle note regionali ed Asur riportate nel documento istruttorio, concernenti rispettivamente gli aspetti tecnico-sanitari ed economici per l'erogazione di prestazioni di ossigenoterapia iperbarica, restando invariate le rimanenti parti;
2. di approvare l'allegato schema di accordo, quale parte integrante e sostanziale del presente atto (all. A), che sostituisce il precedente di cui alla sopraccitata Determina Asur, da stipulare tra l'Asur – Area Vasta n. 1 di Fano, anche in rappresentanza delle Aree Vaste nn. 2, 3, 4 e 5, delle Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord e dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona e l'Iperbarica Adriatica S.r.l. di Fano, per l'erogazione di prestazioni di ossigeno terapia iperbarica, valido per il periodo dalla sottoscrizione dell'accordo fino e non oltre al 31/12/2018;
3. di approvare altresì i moduli “1”, “2” e “3” relativi alle modalità di richieste di ossigenoterapia iperbarica, allegati al suddetto accordo che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
4. di dare atto che sono a carico del SSR le seguenti patologie autorizzate dal Ministero della Sanità con lettere circolari del 23.12.1997 e 21.01.1999, così come disposto con D.G.R.M. n. 2182/2001:
 - intossicazione di monossido di carbonio;
 - malattie da decompressione subacquea;
 - embolia gassosa arteriosa;
 - gangrena gassosa da germi anaerobici;
 - lesioni radionecrotiche-osteoradionecrosi e radionecrosi dei tessuti molli;
 - ischemia traumatica acuta e sindrome da schiacciamento;
 - osteomielite refrattaria cronica;
 - innesti cutanei e lembi muscolo-cutanei a vascolarizzazione compromessa;
5. di definire, ad integrazione e modifica del dispositivo di cui al punto 2 lettere a) e b) della determina Asur n. 451 del 17/07/2017, per ciascun Ente del SSR, il tetto economico di spesa omnicomprendivo ed insuperabile annuale, come di seguito indicato, per un importo complessivo di € 300.000,00, che dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di effettiva attività intercorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo fino al 31/12/2018:
 - per l'erogazione delle prestazioni in favore di pazienti in regime ambulatoriale: valore tariffario al netto del ticket pari ad euro 132.351,00 (distinto per tutte le Aree Vaste)
 - Area Vasta n. 1 euro 34.340,00;

- Area Vasta n. 2 euro 47.135,00;
 - Area Vasta n. 3 euro 14.516,00;
 - Area Vasta n. 4 euro 12.120,00;
 - Area Vasta n. 5 euro 24.240,00.
 - per l'erogazione delle prestazioni in favore di pazienti degenti: valore tariffario pari a **euro 167.649,00** distinto in:
 - Area Vasta n. 1 euro 12.259,00;
 - Area Vasta n. 2 euro 30.648,00;
 - Area Vasta n. 3 euro 5.219,00;
 - Area Vasta n. 4 euro 15.324,00;
 - Area Vasta n. 5 euro 12.259,00;
 - Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona euro 45.970,00
 - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord euro 45.970,00;
6. di stabilire che il tetto di spesa per l'anno 2018 sarà determinato in dodicesimi dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
7. di dare atto che i sopra indicati tetti massimi di spesa, per l'erogazione di prestazioni in favore di pazienti in regime ambulatoriale residenti nella Regione Marche, pari a **euro 132.351,00** saranno registrati sul conto economico n. 0505060101 del Bilancio di Esercizio dell'anno 2018 e gli stessi saranno recuperati nei confronti delle Aree Vaste attraverso il sistema di Contabilità Analitica;
8. di dare, altresì, atto che le prestazioni rese ai pazienti extra-regione – mobilità attiva – possono essere remunerate nella misura corrispondente al valore recuperato in mobilità passiva e solo nei tempi ed agli esiti delle procedure di compensazione fra le regioni interessate alla mobilità attiva/passiva. La relativa spesa sarà registrata sul conto economico n. 0505060103 del Bilancio di Esercizio dell'anno 2018;
9. di precisare che le prestazioni erogate in favore di pazienti provenienti da Pronto Soccorso o ricoverati presso le strutture Asur e le Aziende Ospedaliere: Ospedali Riuniti Marche Nord e Ospedali Riuniti di Ancona, per un importo annuale pari a **euro 167.649,00**, saranno soggette alla regolazione diretta (c.d. cessione di servizi) con fatturazione separata da parte dell'Iperbarica Adriatica agli Enti invianti, secondo le modalità di cui all'allegato accordo;
10. di stabilire che i suddetti tetti di spesa saranno automaticamente adeguati o se necessario ricontrattati, qualora dovessero sopraggiungere ed intervenire diverse o ulteriori disposizioni a livello nazionale, regionale e/o Asur;
11. di dare atto che l'allegato accordo sarà sottoscritto dal Direttore di Area Vasta 1 in forza della delega del Direttore Generale Asur, di cui alla nota prot. n. 18881|ASUR/DG/P del 29/06/2017, anche in rappresentanza delle AAVV e dei sotto indicati Enti del SSR aderenti:
- Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona;
 - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord;

12. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza,
- al Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche
 - ai Direttori delle Aree Vaste nn. 1, 2, 3, 4 e 5;
 - ai Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere: Ospedali Riuniti Marche Nord e Ospedali Riuniti di Ancona;
 - ai Direttori di Distretto e ai Direttori Medici di Presidi Ospedalieri di Area Vasta;
 - ai Direttori Amministrativi Ospedalieri delle Aree Vaste;
 - al Dirigente dell'U.O.C. Gestione Amm.va Pers. Conv. e Strutture Accreditate dell'Area Vasta I;
 - al Dirigente Medico Responsabile U.O.S. Governo dei tempi di attesa e percorsi organizzativi di continuità – AV1;
13. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
14. di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attweb-salute, albo pretorio informatico, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.


Per la competenza Tecnico-Sanitaria
Dirigente Medico U.O.S. Governo dei TdA
e percorsi organizzativi di continuità
(Dr.ssa Elisabetta Esposito)



Il Responsabile dell'Istruttoria
Dirigente Amministrativo
(Dott.ssa Anna Maria Lisi)



Il Dirigente U.O.C. Gestione Amm/va Pers.
Conv. e Strutture Accreditate
(Dott. Giuseppe Loco)



- ALLEGATI -

Allegato A:

Schema di accordo tra Asur – AAVV – Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona - Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord e Iperbarica Adriatica S.r.l. di Fano e allegati moduli 1,2,3

